

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 /28 APRILE 2008

Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno.

1) BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2007, BILANCIO CONSOLIDATO, RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.

2) ATTRIBUZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO.

(Il fascicolo di bilancio è depositato presso la Sede Sociale, la Borsa Italiana ed è pubblicato sul sito Internet della Società).

“Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il bilancio d'esercizio della vostra società al 31 dicembre 2007 e la proposta di attribuire l'utile di esercizio di 286.930.571 euro come segue:

- alla riserva legale euro 14.346.529 equivalenti al 5% dell'utile di esercizio, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;
- agli azionisti, a titolo di dividendo per le azioni in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data, in ragione di 0,44 euro per le azioni ordinarie e 0,47 euro per le azioni di risparmio;
- riporto a nuovo dell'utile di esercizio che residua dopo aver effettuato gli accantonamenti citati e determinato il dividendo complessivo da attribuire.

Saipem



Siete altresì invitati ad approvare la proposta di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2008, con stacco della cedola fissato al 19 maggio 2008”.

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 /28 APRILE 2008

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno.

3) APPROVAZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTION 2008.

“Signori Azionisti,

anche per il 2008, la Società intende dare attuazione ad un suo Piano di Stock Option.

Le informazioni relative al Piano di Stock Option 2008, come richiesto dall'art. 114 bis del T.U.F. sono contenute nel documento informativo previsto dall'art. 84 bis del Regolamento Emittenti e redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 3A, schema 7, del Regolamento stesso.

Il documento è a disposizione presso la Sede Sociale ed è pubblicato sul sito internet della Società. E' stato inoltre diffuso secondo le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare il Piano di Stock Option 2008 come propostoVi dal Consiglio di Amministrazione e illustrato nel Documento Informativo redatto ai sensi del art. 114 bis del T.U.F. e a conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per l'approvazione del

Saipem



Regolamento del Piano di Incentivazione Stock Option nonché per
l'individuazione dei beneficiari”..

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 /28 APRILE 2008

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'Ordine del Giorno.

**4) AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
AI SENSI DELL'ART. 2357 DEL CODICE CIVILE, AD
ACQUISTARE, PER UN PERIODO DI 18 MESI DALLA DATA
DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, FINO AD UN
MASSIMO DI 1.700.000 AZIONI PROPRIE.**

“Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, al fine di disporre di uno strumento flessibile ed efficace a supporto delle politiche di incentivazione del management, intende proseguire il programma di acquisto di azioni proprie, attuato anche nel 2007 e portato ad esaurimento.

Vi propone pertanto di deliberare, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'autorizzazione all'acquisto, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare, di azioni proprie fino a un massimo di 1.700.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 euro cadauna, per un prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a

58.000.000 di euro, pari alla riserva da sovrapprezzo azioni e alla riserva per utili portati a nuovo presenti nel bilancio al 31/12/2007. Il numero massimo di azioni di cui si propone l'acquisto è pari allo 0,38% del capitale sociale della Saipem S.p.A., nel rispetto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 2357 del Codice Civile.

L'art. 2357 del Codice Civile consente l'acquisto delle azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il Consiglio propone di utilizzare, contestualmente all'acquisto delle azioni, la "Riserva per acquisto di azioni proprie" ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile da costituirsi con l'utilizzo delle riserve sopra menzionate.

Le operazioni di acquisto, disciplinate dall'art. 132, 1° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, T.U.F., saranno effettuate secondo quanto previsto alla lettera b) dell'art. 144 bis del Regolamento Emittenti, vale a dire sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'operazione proposta."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Signori Azionisti,

siete invitati a:

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile, ad acquistare per un periodo di

diciotto mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare, nei limiti di legge, fino a un massimo di 1.700.000 azioni ordinarie Saipem del valore nominale di 1 euro cadauna, pari allo 0,38% del capitale sociale, per prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a 58.000.000 di euro;

- utilizzare, ai fini di cui sopra, la “Riserva per acquisto di azioni proprie” costituita ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile;
- conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione”.

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 /28 APRILE 2008

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'Ordine del Giorno.

**5) AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
AI SENSI DELL'ART. 2357 TER DEL CODICE CIVILE, A
DISPORRE FINO A UN MASSIMO DI 1.700.000 AZIONI
PROPRIE DA DESTINARE AL PIANO DI INCENTIVAZIONE
STOCK OPTION 2008.**

“Signori Azionisti,

la Società, negli ultimi anni, ha dato corso a efficaci politiche retributive sotto il profilo della incentivazione e della fidelizzazione del personale dirigente, riservando azioni proprie alla loro attuazione.

Qualora la proposta del Consiglio relativa al punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea fosse approvata, al fine di dare esecuzione al Piano di Stock Option 2008, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'Assemblea lo autorizzi ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre di azioni proprie al servizio di detto Piano.

Le Opzioni consentiranno l'acquisto delle azioni Saipem secondo i termini e le modalità che saranno stabiliti dal Consiglio stesso con apposito Regolamento del Piano di Stock Option.

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole alla proposta”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Signori Azionisti,

siete invitati, qualora la proposta del Consiglio relativa al punto 3 all’Ordine del Giorno dell’Assemblea fosse approvata, a

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 ter del Codice Civile:
 - a disporre, al servizio del Piano di Stock Option per il 2008, fino ad un massimo di 1.700.000 azioni proprie da vendere al prezzo unitario corrispondente al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione del diritto di acquisto delle azioni e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione ai dirigenti della Saipem S.p.A., delle controllate, della controllante, delle controllate della controllante, che prestino servizio presso il Gruppo Saipem e che occupino le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo Saipem o di interesse strategico, individuate dal Consiglio di Amministrazione sulla base del sistema di valutazione applicato dalla Società;
- conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di delegati, alla presente deliberazione”.

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 /28 APRILE 2008

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6 all'Ordine del Giorno.

6) NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA LORO DURATA IN CARICA, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO LORO SPETTANTE. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

“Signori Azionisti,

con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2007, viene a scadere il mandato conferito ai Consiglieri in carica, nominati dall'Assemblea del 29 aprile 2005.

Vi rammentiamo che la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire con voto di lista ai sensi dell'art. 19 dello Statuto che di seguito viene riportato:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono presentate dagli azionisti, depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob, relative all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2%, o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (1% in base alla delibera Consob n°16319 del 29.1.2008). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza

stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene

calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà

dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie”.

Vi rammentiamo che l’art. 21 dello statuto prevede che il Presidente possa essere nominato dal Consiglio di Amministrazione “qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea”.

Vi rammentiamo quanto prevede l’art. 24 dello Statuto:

“Ai Consiglieri spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall’Assemblea Ordinaria all’atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell’Assemblea. Ai Consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Ai Consiglieri investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale”.

Vi rammentiamo infine che, ai fini dei punti 1.c.2 e 1.c.3 del Codice di Autodisciplina, per assicurare che gli amministratori possano dedicare il tempo necessario per l’efficace svolgimento del loro incarico, il Consiglio ha espresso il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire: (i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro e (ii) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più

di tre delle predette società;

- un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire: (i) la carica di consigliere esecutivo in più di una delle predette società e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società indicate, ovvero (ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di sei delle predette società.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in società del medesimo gruppo.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

"Signori Azionisti,

siete invitati

- a nominare i Consiglieri, fissandone in nove il numero, per gli esercizi 2008-2009-2010 e comunque sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2010, scegliendo una lista tra quelle depositate presso la sede sociale, in conformità a quanto prevede lo statuto, e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari di Consob;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, o lasciare che il Consiglio di Amministrazione provveda alla

Saipem



nomina;

- a determinare il compenso annuo di ciascun Consigliere per la durata del mandato e la somma da riconoscersi per ogni partecipazione alle riunioni degli organi statutari e dei Comitati composti da amministratori e istituiti dal Consiglio di Amministrazione”.

SAIPEM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 /28 APRILE 2008

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 7 all'Ordine del Giorno.

7) NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

“Signori Azionisti,

con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2007, viene a scadere il mandato conferito ai Sindaci in carica, nominati dall'Assemblea del 29 aprile 2005.

Per ciò che attiene alla nomina del Collegio Sindacale e alla fissazione della retribuzione Vi rinviamo a quanto dispone l'art. 27 dello Statuto che recita quanto segue:

“L'Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini, strettamente attinenti all'attività della Società sono i settori ingegneristico, geologico e minerario.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

Fino all'entrata in vigore di dette norme, non possono assumere la carica di Sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono Sindaci Effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Eni S.p.A..

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle medesime, che da soli o insieme ad altri azionisti detengano, al momento della loro presentazione, almeno il 2% o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (1% in base alla delibera Consob n°16319 del 29.1.2008).

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario

alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 19 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 19 lettera b).

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili”.

Saipem



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“Signori Azionisti,

siete invitati

- a nominare i Sindaci che resteranno in carica sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2010, scegliendo una lista tra quelle depositate presso la Sede Sociale e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari di Consob;
- a nominare Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci eletti dalla minoranza.

Siete altresì invitati a determinare la retribuzione annua del Presidente del Collegio Sindacale e quella annua degli altri Sindaci Effettivi”.